

**SEGRETERIA ASSESSORE TAGLIALATELA**

Assessorato Urbanistica e governo del territorio
Edilizia Pubblica Abitativa
Monitoraggio e controllo degli Accordi di Programma

F A X

ALLA C.A. DELL'ING. GIOVANNI ANTONETTI

Da: SEGRETERIA ASS. TAGLIALATELA

N° Pagine trasmesse (inclusa la presente) 4

N° FAX 081 8786640

OGGETTO: - RICHIESTA CHIARIMENTI IN ORDINE ALL'APPLICABILITA'
DELL'ART. 9 L.R. 10/2001 e s.m.i., IN AREA P.U., DI CUI ALLA
L.R. 28/06/1987

In caso di ricezione non chiara telefonare al 081-7967105 - 7176
Fax 081 - 7967110
e-mail: ass.tagliatela@regione.campania.it

Prot. 2012. 0308551
 Come New all'Avv. Giovanni Antonetti
 23/04/2012



Giunta Regionale della Campania
 Assessore all'Urbanistica e Governo del Territorio
 Edilizia pubblica abitativa
 Monitoraggio e controllo degli accordi di programma
 Politica del Territorio

Giunta Regionale della Campania
 Area Generale di Coordinamento
 Governo del Territorio

Prot. N. 2382 /SP

del 23 04 2012

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2012. 0308551 20/04/2012

Mittente: A.G.C. 16 Governo del territorio, Beni Ambientali e Paesisti...

Destinatari: ASSESSORE AL GOVERNO DEL TERRITORIO ON. LE MARCELLO TAGL...

Classifica: 18, Fascicolo: 02 del 2012



All' Assessore Regionale
 Governo del Territorio
 On.le Marcello Tagliatela
SEDE

Oggetto: Avv. Giovanni Antonetti - Richiesta di chiarimenti in ordine all' applicabilità dell'articolo 9 L.R. 19/2001 e s.m.i. in area P.U.T., di cui alla Legge Regionale 27 giugno 1987.

In riscontro alla nota dell' avv. Giovanni Antonetti del 03.02.2012, acquisita al protocollo regionale al n. 942118 del 07.02.2012, nonché successiva E-mail del 16.04.2012, con le quali viene richiesto di fornire un chiarimento interpretativo circa l'applicazione - nell'area del P.U.T. di cui alla L.R. 35/1987 - dell'art. 9 della L.R. 19/2001 (così come recentemente modificato dall'art. 52, comma 5, lettera b) della L.R. 1/2012) si comunica quanto segue:

la modifica introdotta dall'art. 9 della L.R. 19/2001, dal richiamato art. 52, comma 5, lettera b), della L.R. 1/2012, non va interpretata nel senso che la regione Campania, con l'approvazione della suddetta norma, intende favorire in maniera indiscriminata la realizzazione di parcheggi pertinenziali nei territori dei Comuni ricadenti nell'area della penisola Sorrentina-Amalfitana, in contrasto con le vincolanti prescrizioni del P.U.T. di cui alla L.R. 35/1987.

Invero, anche se il nuovo testo della norma in esame, "**Le disposizioni della presente legge trovano applicazione anche nei territori sottoposti alla disciplina di cui alla legge regionale 27 giugno 1987, n. 35**", ha eliminato l'aggettivo "**procedurali**" presente nella precedente stesura, ciò non significa che le disposizioni della L.R. 19/2001 prevalgano su quelle della L.R. 35/1987, ma solo che le stesse possono essere applicate anche al P.U.T., nel rispetto, però, delle sue prescrizioni, e salvo, comunque, il parere delle Soprintendenze interessate.

Il Coordinatore
 Dr. Maria Adinolfi

*Roberto
Cape Sott.*

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2012. 0094218 07/02/2012 13,28
UFFICIO SEGRETARIA ASSASSORE TAGLIALATELA

Ministero delle Regioni e del Governo del Territorio Beni Culturali e Paes.
Classifica in Fascicolo 49 del 2012



Spett.le Settore Urbanistica della Regione Campania, Servizio **Assessorato all'Urbanistica e Governo del Territorio**
C.a. Dirigente, ing. Bartolomeo Sciannimanica, Edilizia pubblica abitativa
Responsabile Provincia di Napoli, arch. Gennaro De Martini, Monitoraggio e controllo degli accordi di programma
Centro Direzionale di Napoli Isola A/6 - 80143, Napoli. Politica del Territorio

Spett.le Assessore all'Urbanistica e governo del territorio
C.a. dott. Marcello Tagliatale
Via Santa Lucia n. 81 - 80134 Napoli

Prot. N. 1813 /SP

del 03 FEB. 2012

Spett.le Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici per Napoli e Provincia,
C.a. Arch. Rosaria Crescenzo,
Piazza del Plebiscito Palazzo Reale n. 1, 80132 Napoli.

*Carpedes
M...*

Oggetto: Richiesta di chiarimenti interpretativi in merito alla applicabilità dell'articolo 9 Legge Regione Campania 28 novembre 2001, n. 19 (come recentemente modificato dalla L.R.C. 27 gennaio 2012 n. 1) all'Area Sorrentino/Amalfitana - Persistente necessità della valutazione di compatibilità delle opere edilizie consistenti in "parcheggi pertinenziali" con la Legge Regionale 27 giugno 1987, n. 35 (P.U.T.).

Il sottoscritto avv. Giovanni Antonetti, in qualità di Responsabile del Coordinamento Provinciale per il Collegio Elettorale Penisola Sorrentina, rappresentante per competenza territoriale del partito "Di Pietro - Italia Dei Valori" nel Comune di Sorrento,

premesse che

- a) l'articolo 9 della Legge Regione Campania 28 novembre 2001, n. 19, intitolato "Area Sorrentino-Amalfitana", è stata oggetto di varie e successive modifiche, segnatamente con
 - Legge Regionale 22 dicembre 2004 n. 16,
 - Legge Regionale 5 gennaio 2011 n. 1,
 - Legge Regionale 27 gennaio 2012 n. 1;
 - b) in ragione delle indicate modifiche l'attuale formulazione risulta essere la seguente "Le disposizioni della presente legge trovano applicazione anche nei territori sottoposti alla disciplina di cui alla Legge regionale 27 giugno 1987, n. 35";
 - c) l'intera penisola sorrentina, nonostante l'esiguità di spazi, la particolare morfologia del territorio e la fragilità dello stesso sotto il profilo idrogeologico, è oggetto da circa un decennio di una smisurata richiesta di progetti edilizi per la realizzazione di "parcheggi pertinenziali", da realizzare ai sensi del combinato disposto degli artt. 6) e 9) della menzionata Legge Regionale n.19/2001;
 - d) tra gli indicati progetti, rientrava la realizzazione del parcheggio interrato su tre livelli per 252 box auto in Sorrento con accesso da vico III Rota n. 20, previsto in Zona Territoriale 6 del P.U.T. (L.R.C. 35/87), il cui travagliato iter procedurale, dopo l'inizio dei lavori e preliminare taglio di alberature, è stato bloccato con sequestro giudiziario disposto in data 3 febbraio 2011 dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata (NA), come ampiamente documentato dalla stampa locale, regionale e nazionale;
 - e) conseguentemente alla recente modifica del più volte menzionato art. 9 della L.R.C. 19/2001, n. 19, ad opera della L.R.C. 27 gennaio 2012 n. 1, è scaturita incertezza negli operatori del settore e negli amministratori locali, proteste da parte delle associazioni ambientaliste e reazioni politiche, come testimoniato dal dettagliato articolo, pubblicato sul sito del Corriere del Mezzogiorno in data 1 febbraio 2012, a firma di Fabrizio Geremicca, dal titolo "Se la Regione Campania trasforma la Costiera sorrentina in boxlandia. Due commi, qualche parolina cancellata e la finanziaria regionale rischia di favorire i signori del cemento" (allegato "A");
- ritenuta**
- f) la **persistente ed obbligatoria necessità**, ai fini del rilascio del titolo edilizio abilitativo per la realizzazione di "parcheggi pertinenziali", **della stringente valutazione di compatibilità con le prescrizione di tutela previste dalla Legge Regionale 27 giugno 1987, n. 35 (P.U.T.)** per l'area sorrentino- amalfitana, comprendente

ovviamente anche i Comuni di Vico Equense, Meta, Piano di Sorrento, Sant'Agnello, Sorrento e Massa Lubrense:

chiede
agli organi ed uffici indicati in epigrafe, per quanto di rispettiva spettanza e competenza, **di fornire urgentemente parere interpretativo** ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, in merito alla applicabilità dell'articolo 9 Legge Regione Campania 28 novembre 2001, n. 19 (come recentemente modificato dalla L.R.C. 27 gennaio 2012 n. 1) all'Area Sorrentino-Amalfitana ed alla persistente necessità della compatibilità delle opere edilizie consistenti in "parcheggi pertinenziali" con la Legge Regionale 27 giugno 1987, n. 35 (P.U.T.).

In attesa di pronto ed immediato riscontro, dato i legittimi interessi coinvolti e l'urgenza della situazione, si indicano i seguenti recapiti per qualsiasi ulteriore riscontro e/o comunicazione:

- 3388890655;

- 0813507670.

- Sant'Agnello (NA) - corso Italia n. 348 - 80065.

Con riserva di ogni ulteriore integrazione, si porgono
Distinti Saluti.

Sorrento (NA), 3 febbraio 2012.

Avv. Giovanni Antonetti
Responsabile del Collegio Provinciale Idv
Collegio Provinciale Penisola Sorrentina

La ricezione della presente nota a mezzo fax ha valore ufficiale, per cui non si provvederà ad inviare copia per posta, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 412 del 30 dicembre 1991.